

	S.p.A. AUTOVIE VENETE	
	Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia-Trieste con diramazioni	
	A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano,	
	A34 Villesse-Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre	
	Giusta convenzione sottoscritta dd. 07.11.2008, ed efficace a tutti gli	
	effetti a decorrere dall'8 giugno 2008.	
	Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di	
	Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia	
	Codice Fiscale 00098290323	
	Capitale Sociale Euro 157.965.738,58	
	Reg. Soc. Tribunale di Trieste n. 630	
	Accordo quadro per l'affidamento del servizio di presidio soccorso	
	meccanico per un periodo di 48 mesi	
	<i>CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 72787484DD</i>	
	Riferimento I.d.S. n. prot. 3181/17 – S2017/147	
	<inserire nome operatore economico>	
	Importo: netti € <inserire offerta economica> -.	
	SCHEMA DI ACCORDO QUADRO	
	TRA	
	il rag. Sartelli Davide, nato a Bergamo il 10 dicembre 1966, domiciliato per	
	la carica presso la sede della Società in Trieste, Via Locchi n. 19, il quale	
	dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di Dirigente e	
	Direttore della Direzione Esercizio e, quindi, di rappresentante della S.p.A.	
	Autovie Venete (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Società),	

giusto mandato speciale con rappresentanza di rep. n. 106500 e racc. n. 18368 del 30.06.2016 iscritto al Collegio Notarile di Trieste, avente efficacia a far data dal 05.07.2016;

E

_____, nato a _____ (__) il _____ - e residente in _____ (__) – Via _____ N. __, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di _____, e quindi, rappresentante della _____ (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Operatore Economico o appaltatore), giusta procura dd. _____ repertorio n. _____ raccolta n. _____ del dott. _____ iscritto al Collegio Notarile _____.

PREMESSO

- che a seguito di una gara mediante Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. diretta alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico (art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) è stata proposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Operatore Economico _____ del servizio di che trattasi, come risulta dal verbale del Seggio di gara di data _____ (rif. Società Prot. Atti/____);
- che il Responsabile del Procedimento ha approvato la predetta proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (rif. Società prot. Atti/____ dd. _____);
- che la Stazione Appaltante, con provvedimento di data _____ (rif. Società Prot. Atti/____), ha disposto l'aggiudicazione del servizio di che

trattasi all'Operatore Economico _____, per l'importo di €

_____ (in lettere) al netto dell'I.V.A. e comprensivo dei costi della

sicurezza pari ad €. 0,00 (zero/00);

- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi

dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state

trasmesse ai concorrenti in data _____ (rif. Società Prot. U/_____);

- che l'Operatore economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;

- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma privata, del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e

stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Operatore Economico, come sopra rappresentato, legalmente e

formalmente si obbliga con il presente contratto ad eseguire il servizio di

presidio soccorso meccanico per un periodo di 48 mesi.

Descrizione del Servizio:

Il Servizio di cui all'oggetto consiste nell'allestimento, da parte di un

Operatore Economico autorizzato allo svolgimento del Servizio Soccorso

Meccanico sulle tratte assentite in concessione, di un presidio di carri adibiti

al SSM.

Il presidio, incentivato anche da comunicazioni del Ministero al riguardo, ha

la finalità di garantire la riduzione delle tempistiche del successivo intervento

degli Operatori del Soccorso Meccanico in presenza di situazioni rientranti

nelle ipotesi di attività qualificata come “servizio pubblico essenziale” secondo i criteri dettati al riguardo dal punto 4 della Direttiva del Ministero del LL.PP. del 24 maggio 1999 n.3279 ovvero quelli che riguardano “veicolo fermo per avaria o incidente sulle carreggiate, sulle rampe di accesso o di uscita o nella corsia di emergenza, qualora questa abbia una larghezza inferiore a 3 m”. Tutto ciò nell’ottica di mantenere elevati gli standard di sicurezza ed agevolare la fluidità della circolazione autostradale anche in presenza di eventi e criticità che interessano la rete in gestione.

Specificatamente, la richiesta di predisporre un presidio di SSM avviene da parte di Autovie Venete in concomitanza di determinate condizioni, quali:

Condizione

Incremento del flusso di traffico veicolare nel corso dei fine settimana coincidenti con i periodi maggiormente interessati dagli esodi estivi (luglio/agosto);

Prestazione

Presidio estivo programmato per gestione emergenze

Tipologia veicoli

Leggeri e pesanti

Condizione

Presenza di condizioni d'emergenza non programmabile determinate da incremento del flusso di traffico veicolare e/o della criticità ad esso collegata in concomitanza di eventi particolari (es. cantieri, manifestazioni, precipitazioni a carattere nevoso, ecc.).

Prestazione

Presidio per situazioni di emergenza non programmabile

Tipologia veicoli

Leggeri e pesanti

La presenza in presidio di carri adibiti al Soccorso Meccanico, riducendo le tempistiche di intervento, aumenta la rapidità nella rimozione di veicoli, sia in presenza di incidenti sia in presenza di avarie, con particolare riferimento alle casistiche in cui questi determinano ostruzioni anche parziali delle carreggiate, limitando le criticità ed i disagi derivanti dai conseguenti incolonnamenti a tutela della sicurezza della circolazione.

In dette circostanze e per le finalità succitate, si rende opportuno disporre di presidi di carri attrezzati adibiti al soccorso stradale "leggero" e/o soccorso stradale "pesante" stazionanti in punti strategici della rete.

Il Servizio (presidio) in argomento non sarà sostitutivo delle attività già previste e regolamentate dalle convenzioni in essere, ma si aggiungerà alle stesse. I carri impegnati nei presidi dovranno, pertanto, rientrare nel novero dei mezzi già autorizzati all'espletamento del Servizio di Soccorso Meccanico sulla rete in gestione facenti parte delle Organizzazioni già autorizzate all'espletamento di tale attività sulla rete autostradale gestita dalla S.p.a. Autovie Venete.

Presidio estivo programmato per gestione emergenze

Descrizione:

Tale tipologia di Servizio, dedicato sia al soccorso di tipo "leggero" sia al soccorso di tipo "pesante", potrà essere attivato in concomitanza del previsto incremento del flusso di traffico veicolare che, nel corso dei fine settimana coincidenti con i periodi maggiormente interessati dagli esodi estivi, interesserà la rete autostradale in gestione.

Il servizio consiste nel presidio di carri di soccorso di tipo “leggero” e/o di carri di soccorso di tipo “pesante” presso siti e in orari preventivamente individuati ed evidenziati nell’allegata tabella (tab. F), al fine di garantire all’occorrenza la successiva attività (non oggetto del presente appalto) di soccorso stradale come definita al punto 2.1 dal vigente “Regolamento per lo svolgimento del Servizio di Soccorso Meccanico (SSM) sulla rete autostradale gestita dalla S.p.A. Autovie Venete”.

Modalità esecutive:

In presenza di situazioni rientranti nelle ipotesi di attività qualificata come “servizio pubblico essenziale”, i soccorsi meccanici ai veicoli verranno assegnati, in via prioritaria ed in base alla localizzazione, all’Operatore Economico presente nel sito di presidio corrispondente al punto di accesso più vicino al luogo di intervento;

All’orario fissato per l’inizio dell’attività di presidio, quando raggiunto il sito previsto, gli Operatori del Soccorso Meccanico dovranno comunicare al Centro Radio Informativo di Autovie Venete il loro arrivo sul posto ed il numero di telefono mobile tramite cui essere contattati; analogamente, l’Operatore del Soccorso Meccanico dovrà comunicare al C.R.I. la fine dell’attività di presidio;

L’attivazione del soccorritore in presidio verrà effettuata direttamente dal Centro Radio Informativo, che provvederà a fornire tutte le indicazioni sull’intervento da effettuare e, successivamente, notificherà formalmente l’assegnazione alla Organizzazione di riferimento con dettaglio dell’intervento richiesto;

Salva diversa indicazione del C.R.I., nell’eventualità l’Organizzazione

affidataria venisse chiamata per interventi di soccorso non rientranti nelle casistiche previste dal presente Servizio di presidio, gli stessi dovranno essere effettuati dalla medesima Organizzazione affidataria con carri non impegnati nell'attività di presidio.

Le date, i tempi ed i siti di presidio indicati nella Tab. F in allegato hanno carattere indicativo e potranno subire delle modifiche e/o integrazioni. Tali variazioni rispetto alle date riportate nelle Tabelle allegato F verranno comunicate all'Organizzazione affidataria con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto al fine settimana del presidio mediante posta elettronica.

Presidio per situazioni di emergenza non programmabile

Descrizione:

Tale tipologia di servizio, dedicato sia al soccorso di tipo "leggero" sia al soccorso di tipo "pesante", potrà essere attivato in seguito a necessità della S.p.A. Autovie Venete, qualora ci si trovasse in presenza di condizioni di emergenza determinate dall'incremento atteso del flusso di traffico veicolare e/o dalla criticità ad esso collegata in concomitanza di eventi particolari (es. precipitazioni a carattere nevoso, cantieri, manifestazioni, ecc.)

Il servizio prevede il presidio di carri di soccorso di tipo "leggero" e/o carri di soccorso di tipo "pesante", con sede presso il sito che verrà indicato al momento della convocazione e più prossimo alla Stazione autostradale limitrofa alla zona interessata dall'emergenza al fine di garantire all'occorrenza la successiva attività di soccorso stradale come definita dal vigente "Regolamento per lo svolgimento del Servizio di Soccorso Meccanico (SSM) sulla rete autostradale gestita dalla S.p.A. Autovie Venete" (punto 2.1).

Modalità esecutive:

L'attività di presidio potrà essere richiesta alla centrale operativa dell'organizzazione affidataria in base alle necessità e il tempo massimo per il successivo raggiungimento, da parte dei mezzi di soccorso, del luogo del presidio è fissato in n. 1 (una) ora;

In caso di presidio per operazioni invernali i veicoli dovranno essere muniti di catene che dovranno essere montate all'occorrenza;

Ogni operatore (autista del mezzo in servizio di presidio) dovrà essere munito di telefono cellulare per l'eventuale attivazione dei servizi ed i rilasci in libertà. Il numero del suddetto telefono deve essere comunicato, ad ogni inizio attività di presidio, al Centro Radio Informativo della S.p.A. Autovie Venete;

L'attivazione del soccorritore in presidio verrà effettuata direttamente dal Centro Radio Informativo, che provvederà a fornire tutte le indicazioni sull'intervento da effettuare e, successivamente, notificherà formalmente l'assegnazione alla Organizzazione di riferimento con dettaglio dell'intervento richiesto;

Salva diversa indicazione del C.R.I., nell'eventualità l'Organizzazione affidataria venisse chiamata per interventi di soccorso non rientranti nelle casistiche previste dal presente Servizio di presidio, gli stessi dovranno essere effettuati dalla medesima Organizzazione affidataria con carri non impegnati nell'attività di presidio.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata prevista è di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del contratto.

Si precisa che in qualsiasi momento l'eventuale nuovo soggetto Concessionario autostradale potrà subentrare all'affidatario nel contratto. Il subentro non comporterà alcun onere aggiuntivo a favore dell'affidatario, né da parte del nuovo soggetto Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete. Successivamente al subentro nel contratto, il nuovo soggetto Concessionario avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere o di recedere dal contratto stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Operatore Economico unicamente un importo pari al 10% (o diversa minore percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta) della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da parte del nuovo Concessionario, S.p.A. Autovie Venete potrà recedere dal contratto stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente un importo pari al 10% (o diversa minore percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta) della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del contratto è pari ad € _____ (inserire in lettere) al netto dell'I.V.A., di cui € ____ (in lettere) per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale importo è il risultato del ribasso del ___ % (in lettere) offerto sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, di € _____ (in lettere) al netto dell'I.V.A. ed esclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 – PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere effettuata a cadenza trimestrale posticipata, (con cadenza 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12) in base alle attività effettivamente svolte.

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Le fatture dovranno riportare il numero del contratto ed il relativo CIG.

Le fatture dovranno essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide.

Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la regolarità fiscale e contributiva.

Codesta Società rientra nella previsione dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – split payment) come modificato dall'art. 1 D.L. 50/2017 e pertanto le fatture emesse ed i conseguenti pagamenti devono essere conformi alla normativa di riferimento.

Il pagamento sarà effettuato, restando la Società esonerata da qualsiasi obbligo e responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo, mediante accredito sul conto/i corrente/i bancario/i sotto riportato/i, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico, in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3

della Legge 136/2010 e s.m.i., presso:

BANCA _____ IBAN _____

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc.).

Pertanto le fatture saranno liquidate dalla Società unicamente se riporteranno il numero del contratto, il relativo CIG dell'appalto, e l'IBAN su cui liquidarle, che dovrà, comunque, necessariamente corrispondere ad uno di quelli sopra riportati.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della suddetta Legge e s.m.i. ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del rapporto.

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____ n. _____ per € _____ (in lettere), emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. ____ - _____.

Si precisa che l'importo della cauzione definitiva pari ad € _____ (in lettere) è stato ridotto del cinquanta/trenta per cento pari ad € _____ (in

lettere) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio sempre all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Società ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Società stessa.

ART. 7 – PENALI

L'Operatore Economico avrà 15 gg. di tempo per fornire motivate giustificazioni in riferimento alle contestazioni sollevate dalla Stazione Appaltante sulla mancata o non corretta esecuzione delle prestazioni. Qualora entro tale termine non sia pervenuta alla Stazione Appaltante alcuna risposta o le motivazioni addotte non siano ritenute accettabili secondo il proprio insindacabile giudizio, verrà notificata l'applicazione della penale come di seguito descritte.

Contestazione:

- assenza dell'Operatore dal punto di presidio individuato (fatti salvi i tempi necessari all'espletamento di interventi di soccorso richiesti dal Centro Radio Informativo). - Penalità € 500,00
- arrivo al punto di presidio richiesto con un ritardo superiore a 30 minuti (e inferiore a 60m). - Penalità € 100,00

- arrivo al punto di presidio con un ritardo superiore a 60 minuti rispetto ai tempi previsti. - Penalità € 500,00

Eventuali inadempienze nell'espletamento del Servizio di Soccorso Meccanico viceversa verranno sanzionate con l'applicazione dei provvedimenti previsti dal vigente "Regolamento".

Qualora la penale dovesse raggiungere il 10% dell'importo contrattuale la Società potrà risolvere di diritto il contratto senza che l'Operatore Economico possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Sarà fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'affidamento conferito dalla Società.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Società prima dell'emissione da parte dell'operatore economico della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'operatore economico è obbligato a specificare il contenuto del presente

articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. 9 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Operatore Economico.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fissato pari al 10 per cento, salvo diversa percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta.

La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

ECONOMICO

L'Operatore Economico dovrà eseguire quanto affidato dalla Società a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto riportato nel presente contratto e nei relativi allegati, di tutti gli accordi, delle obbligazioni e delle condizioni previste dalle norme legislative e regolamenti vigenti per lo specifico settore, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione, nonché delle disposizioni e tempistiche che saranno impartite direttamente dal Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà, inoltre, garantire, nell'ambito di quanto offerto:

- la messa a disposizione del personale qualificato per l'esecuzione dell'appalto, nonché la fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel contratto e nei relativi allegati;
- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio, materiali di consumo, e quanto altro necessario per l'appalto;
- l'informazione tempestiva alla Società in merito ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dell'appalto;
- espletamento delle pratiche relative alla richiesta di eventuali autorizzazioni e/o comunicazioni necessarie e funzionali per il compimento dell'appalto.

ART. 12 - NORME DELLA SICUREZZA E DOCUMENTO UNICO DI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. durante l'esecuzione dell'appalto, esonerando la Società da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

L'Operatore Economico, in fase di presentazione dell'offerta, ha valutato le prestazioni dell'appalto e ha di conseguenza ritenuto congrui i costi della sicurezza in € 0,00 (zero/00).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, predisposto dalla Società, compilato in tutti i suoi punti e sottoscritto per accettazione dall'Operatore economico, è allegato al presente contratto.

E' obbligatorio lo svolgimento di apposita riunione di coordinamento prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione.

ART. 13 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Operatore Economico dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando presenti nelle sedi ed aree delle Società.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose, tanto della Società che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della

prestazione.

L'Operatore Economico ha stipulato la polizza assicurativa n. _____, emessa in data ____ dalla _____, per un massimale non inferiore a € _____ (_____/__), a copertura dei rischi di responsabilità civile che possano conseguire all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto ed assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire la Società per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento dell'appalto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Operatore Economico per i danni non coperti dalla polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Si conviene, infine, che il termine ultimo per la denuncia del sinistro, tra le Parti, è di 24 ore dal verificarsi dell'evento, seguirà, poi, denuncia dettagliata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 15 - DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto i sotto indicati documenti che, debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di piena ed incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato n.:1

Offerta economica dell'Operatore Economico

Si precisa che i n. _ (in lettere) sotto indicati documenti debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di piena ed

incondizionata accettazione, sono depositati presso la sede legale della Società e sono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati allo stesso:

Allegato n.:

1. Allegato _____ -

2. Allegato _____

3. Allegato _____

ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Società ha nominato il rag. Davide Sartelli Responsabile Unico del Procedimento e il sig. Luca Vincenzi Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 17 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare i servizi svolte. Qualora verranno riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati all'Operatore Economico i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Società

potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale ulteriore maggior danno. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per certificare che l'oggetto dell'appalto sia stato regolarmente eseguito nelle previsioni e pattuizioni contrattuali il Responsabile Unico del Procedimento rilascerà apposito certificato di verifica di conformità. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. All'esito positivo della verifica di conformità si darà seguito al pagamento del corrispettivo.

L'Operatore Economico risponde per i vizi o le difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 18 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento

dell'importo originario del contratto.

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 19 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Società, comunque non oltre 10 giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con

precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 20 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 22 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto del servizio in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo PEC all'indirizzo acquisti@pec.autovie.it.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 24 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico, _____ con la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet all'indirizzo <https://www.autovie.it/Codice-Etico> del Codice Etico e Modello di organizzazione e gestione Aziendale adottati dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 21.04.2015, e garantisce l'osservanza delle norme ivi contenute.

ART. 25 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica, sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 26 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

L'Operatore Economico: _____

La Società: *S.p.A. AUTOVIE VENETE*

(_____)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART. 2, COMMA 2 (SUBENTRO DI ALTRO CONCESSIONARIO), ART. 4 (PAGAMENTI), ART. 7 (PENALI), ART. 8 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI), ART. 9 (RISOLUZIONE E RECESSO), ART. 14 (RESPONSABILITÀ CIVILE), ART. 19 (CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 21 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: _____